

VITTORIO GUALDI (*)

UOMO E AMBIENTE

La tutela riservata nel tardo *Medioevo* al territorio montano e collinare dell'Appennino marchigiano Parte prima: gli *statuti* comunali di Sefro e Fiastra

(*) For. Rest. Med. S.r.l., spin off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; info@forrestmed.com

Lo studio condotto, qui di seguito riportato, riguarda gli statuti dei comuni di Sefro e Fiastra, che nel tardo Medioevo costituirono assieme ad altri il Ducato di Camerino.

Esso inizia con la delimitazione dell'ambiente interessato, considerato negli aspetti geologici e idrogeologici, idrografici e morfologici ed edafici e vegetazionali.

Lo stesso studio prosegue con la illustrazione dei risultati ottenuti con l'analisi svolta al riguardo degli stessi statuti, risalenti al XV secolo: si tratta delle norme stabilite per la coltivazione dei campi e dei boschi, l'allevamento del bestiame, la pratica della caccia e della pesca, il governo delle acque sorgive, fluenti e lacustri e la verifica del rispetto delle stesse norme, che conservarono in modo adeguato le risorse naturali, dalle quali i residenti a Sefro e Fiastra traevano quanto occorreva al loro sostentamento, con la salvaguardia delle tecniche impiegate per valorizzarle.

Parole chiave: tutela del territorio; tenimenti di Sefro e Fiastra; tardo Medioevo.

Key words: environmental protection; estates of Sefro and Fiastra; late Middle Ages.

Citazione: Gualdi V., 2017 - *Uomo e Ambiente. La tutela riservata nel tardo Medioevo al territorio montano e collinare dell'Appennino marchigiano. Parte prima: gli statuti comunali di Sefro e Fiastra.* L'Italia Forestale e Montana, 72 (6): 355-369. <http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2017.6.02>

1. INTRODUZIONE

Questo studio riguarda la tutela, che le popolazioni marchigiane, residenti nei tenimenti di Sefro (MC) e Fiastra (MC), riservarono nel tardo *Medioevo* ai territori montano e collinare dell'Appennino marchigiano. Si trattò di un insieme di attività, rappresentate dalla coltivazione dei campi e dei boschi, dall'allevamento del bestiame, dalla pratica della caccia e della pesca e dal governo delle acque sorgive, fluenti e lacustri, svolte nel rispetto delle norme statutarie dei due comuni considerati, che conservarono proficuamente le risorse naturali interessate con la salvaguardia delle tecniche impiegate per valorizzarle.

2. DELINEAZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO

L'ambiente, qui di seguito delineato negli aspetti geologici e idrogeologici, idrografici e morfologici ed edafici e vegetazionali, caratterizza le fasce montana e collinare della parte dell'Appennino marchigiano, delimitata a Nord dal corso del Fiume Potenza e a Sud da quello del Fiume Tenna, che comprende i tenimenti di Sefro e Fiastra, oltre che di Serrapetrona (MC) e Camporotondo (MC), i cui *statuti* saranno considerati in un prossimo studio, che inizia con interessanti argomentazioni sulle colture agricole, praticate nei quattro tenimenti comunali considerati.

2.1 *Aspetti geologici e idrogeologici*

L'area di studio è caratterizzata dall'affioramento delle *unità litologiche* qui di seguito accennate, passando dalle più recenti alle più antiche:

- *anidridi, argille, gessi e molasse del Pliocene e Miocene;*
- *argille, conglomerati, marne e scisti dell'Eocene;*
- *arenarie, calcari di scogliera, calcari selciferi, marne, puddinghe e scisti del Cretaceo;*
- *calcari dolomitici, calcari selciferi e scisti del Giurassico.*

Le *unità* indicate si differenziano fra loro specialmente nei caratteri idrogeologici, per la permeabilità contenuta alle acque d'infiltrazione delle *argille*, dei *gessi* e delle *marne* e per quella elevata dei *calcari di scogliera*, diffusamente e intensamente carsificati e fratturati, oltre che porosi.

2.2 *Aspetti idrografici e morfologici*

Il reticolo idrografico dell'area di studio è formato dai corsi d'acqua principali e secondari, i secondi affluenti dei primi.

Il Fiume Potenza ha inizio dal Monte Pennino (1571 m s.l.m.), continua da Sud a Nord con l'ansa di Bivio Ercole e Massa e volge infine a Est/Nord-Est fino al Mare Adriatico, raggiunto nelle adiacenze di Porto Recanati. Il Fiume considerato ha molti affluenti, fra cui il Torrente Scarsito in destra idrografica e quelli Chiaro e Monocchia in sinistra.

Il Fiume Chienti ha origine dal Valico di "Colfiorito" (821 m s.l.m.), prosegue da Sud/Ovest a Nord/Est con l'ansa di Serravalle di Chienti e volge infine a Est/Nord-Est fino al Mare Adriatico, nel quale recapita le sue acque nei pressi di Civitanova Marche. Anche il Fiume Chienti ha numerosi affluenti, fra cui i torrenti Fiastrone, Fiastra ed Ete in destra idrografica.

Il Fiume Tenna scaturisce dal Monte Rotondo (2103 m s.l.m.), va avanti a Est/Nord-Est fino al Mare Adriatico, nel quale versa le sue acque nelle vicinanze di Marina Faleriense. Pure quest'altro Fiume ha più affluenti, fra cui i torrenti Tennaccola e Salino in sinistra idrografica.

Le forme del rilievo orografico della stessa area sono fortemente segnate da due distinte presenze. Si tratta della catena montuosa dell'Appennino marchigiano, che raggiunge quote crescenti (Sestini, 1957) da Nord a Sud, come quelle

di Monte Penna (1432 m s.l.m.), Monte Pennino, Monte Fema (1575 m s.l.m.) e Monte Rotondo, nonché del versante orientale della stessa catena, che digrada fino al Mare Adriatico con pendenze maggiori nella fascia montana e minori, ma pur sempre significative, in quella collinare.

Si evidenzia al riguardo delle presenze specificate che la direzione della catena montuosa appenninica è ortogonale (Sestini, 1963) a quella dei corsi d'acqua, che l'attraversano.

La catena montuosa, in particolare, ha acquisito forme rupestri sulla sommità di alcuni suoi rilievi, anche per la presenza su di essi di *circhi* e *morene* glaciali. Non mancano, però, su di essi, seppure a luoghi, forme modellate nel tempo dalle acque di scorrimento superficiale e dai venti dominanti, che hanno impedito l'affermazione di varie espressioni della vegetazione arborea e arborescente del luogo.

2.3 *Aspetti edafici e vegetazionali*

L'area di studio è caratterizzata (Mancini e Ronchetti, 1968) dalla presenza di differenti tipi di suolo, riuniti a formare le *Associazioni* qui di seguito elencate:

- *Associazione di rendzine, suoli bruni calcarei e litosuoli;*
- *Associazione di rendzine, suoli bruni calcarei e suoli bruni lisciviati;*
- *Associazione di suoli bruni, litosuoli, regosuoli e suoli bruni lisciviati.*

La prima *Associazione*, derivata da rocce calcaree, caratterizza i paesaggi montano e collinare più movimentati. Si tratta di suoli poco profondi, ricchi di *pietrosità* e *rocciosità* e dotati di elevata capacità di drenaggio e contenuta ritenzione idrica. L'*indice* dell'*Associazione*, risultato pari a circa 27, ha determinato la sua attribuzione (Mancini e Ronchetti, l.c.) alla *quinta classe di potenzialità*.

La seconda *Associazione*, originata da rocce argillose, contraddistingue i paesaggi montano e collinare maggiormente interessati da erosione areale e lineare, nei quali i suoli sono poco profondi e ricchi di scheletro e roccia affiorante. L'*indice* dell'*Associazione*, risultato pari a circa 31, ha prodotto la sua attribuzione (Mancini e Ronchetti, l.c.) alla *quinta classe di potenzialità*.

La terza *Associazione*, provenuta anch'essa da rocce calcaree, qualifica i paesaggi montano e collinare poco movimentati, ove i suoli sono poco profondi per effetto dei processi erosivi che li hanno interessati, specialmente sui versanti più acclivi. L'*indice* dell'*Associazione*, risultato pari a circa 49, ha provocato la sua attribuzione (Mancini e Ronchetti, l.c.) alla *terza classe di potenzialità*.

Per le comunità forestali dell'area di studio sono state identificate (Blasi, 2010) le *tipologie fitosociologiche* qui di seguito specificate, passando dalle altitudini maggiori a quelle minori:

- le faggete dei versanti calcarei appartengono alla Serie appenninica centrale neutrobasifila del Faggio (*Cardamino kitaibelii* - *Fago sylvaticae sigmetum*);
- le altre faggete dei versanti arenacei fanno parte della Serie appenninica centrale acidofila del Faggio (*Solidagini virgaureae* - *Fago sylvaticae sigmetum*);

- le cerrete di varie altitudini rientrano nella Serie appenninica umbro-marchigiana acidofila del Cerro (*Carici sylvaticae* - *Quercus cerridis sigmetum*) e in quella appenninica umbro-marchigiana neutrobasifila dello stesso Cerro (*Aceri obtusati* - *Quercus cerridis sigmetum*);
- gli orno-ostrieti appartengono alla Serie appenninica centrale neutrobasifila del Carpino nero (*Scutellario columnae* - *Ostrya carpinifoliae carpino orientalis sigmetum*);
- i roverelleti, infine, fanno parte della Serie appenninica centrale neutrobasifila della Roverella (*Cytiso sessilifolii* - *Quercus pubescentis sigmetum*).

3. ANALISI DEGLI STATUTI COMUNALI DI SEFRO E FIASTRA

Per lo svolgimento di questo studio sono stati analizzati gli *statuti* comunali di Sefro e Fiastra, pubblicati (Cecchi, 1971) nel *Volume VII* della *Collana di Studi e Testi* della *Duputazione di Storia Patria delle Marche*, con il contributo finanziario del *Consiglio Nazionale delle Ricerche* (CNR) e la partecipazione della Tipografia Maceratese.

Dallo stesso *Volume*, contenente anche gli *statuti* comunali di Serrapetrona e Camporotondo, sono state tratte numerose notizie storiche, relative ai tenimenti di Sefro e Fiastra, e altre bibliologiche, riferite ai loro *statuti* comunali, considerati nello stato di conservazione, nel materiale adoperato, nella composizione dei fogli, nei caratteri impiegati e negli inchiostri usati.

Dopo ripetute letture degli stessi *statuti*, si è provveduto a tradurre dal latino tardo-medievale all'italiano le loro parti più significative, riferite alle attività svolte dalle popolazioni risiedenti nei tenimenti di studio, conservando ai *Libri* e alle *Rubriche* le numerazioni originarie.

3.1 Statuti comunali di Sefro

Il centro abitato di Sefro iniziò a svilupparsi all'incirca nell'XI secolo attorno al castello fortificato eretto nella valle del Torrente Scarsito, richiamato nel paragrafo del capitolo precedente, riservato agli *Aspetti idrografici e morfologici*. Si trattò di un piccolo centro urbano, nel quale risiedevano 600 unità nel 1970 e 422 nel 2015: le attività rurali da esse praticate, comprensive di quelle artigianali connesse, svolte da carpentieri, fabbri, falegnami e sellai, consistevano essenzialmente nella coltivazione dei campi e dei boschi e nell'allevamento del bestiame.

Sefro divenne Comune nel 1240, anno in cui il Cardinale Sinibaldo Fieschi, facente parte di una importante famiglia di Lavagna (GE), eletto prima delegato pontificio della Marca e poi Papa, con il nome di Innocenzo IV¹, concesse (Cecchi, l.c.) a Camerino importanti privilegi, che coinvolsero anche Sefro e Fiastra.

¹ Alla morte di Papa Celestino IV, si protrasse in Vaticano un lungo periodo di "sede vacante", concluso nel 1243 con l'elezione a Papa del Cardinale Sinibaldo Fieschi, che scelse il nome di Innocenzo IV. Il pontificato di detto Papa, durato fino al 1254, si contraddistinse della ricorrenza di numerosi contrasti fra lo *Stato della Chiesa* e il *Regno di Sicilia*. Quel Papa, fra l'altro, rivolse (Salvatorelli, 1950) a Federico II, durante il Concilio di Lione, infamanti accuse, definendolo sacrilego, spergiuro, violatore abituale di accordi di pace, e, addirittura, sospettato di eresia. Lo stesso Papa, successivamente, avocò a se (Salvatorelli, l.c.), quale Signore, il Regno di Sicilia, all'epoca retto da Manfredi, e contattò Carlo d'Angiò, fratello di Luigi IX Re di Francia, al quale attribuì il ruolo di candidato pontificio a Re di Sicilia.

Federico II di Svevia, contrariato per quella concessione, oltretutto elargita a sua insaputa, condonò con magnanimità nel 1246 l'iniziativa presa da quel Principe della Chiesa. Successivamente, pur sempre nel XIII secolo, il Comune di Camerino impose (Cecchi, l.c.) un'importante tassa a quello di Sefro, tenuto a donare al vescovo della stessa Camerino numerosi ceri e costosi pali².

Gli *statuti* di Sefro furono completati agli inizi del 1423 da quattro eruditi, individuati ed eletti dal *Consiglio generale* del Comune, e approvati il 14 febbraio dello stesso anno dal *Parlamento generale* dello stesso Ente.

Qualche anno dopo, nel 1429, si affermò (Cecchi, l.c.) a Camerino la Signoria dei Varano, che attribuì il possesso di Sefro a Gentilpondolfo Varano.

Nel 1459 e negli anni seguenti, il tenimento di Sefro fu interessato (Cecchi, l.c.) dalla realizzazione di importanti interventi di bonifica montana, rappresentati dal prosciugamento del Lago di "Colfiorito", preceduto dalla deviazione dei torrenti che recapitavano in esso le acque raccolte e dall'apertura di un canale, emissario di quelle eccedenti, con tratti in galleria e in trincea. La bontà dei risultati ottenuti, completati con la messa a coltura dei terreni prosciugati, va attribuita alla non comune capacità professionale del tecnico, che assunse i compiti della progettazione e direzione dei lavori; esso fu prescelto da Cosimo dei Medici, Signore di Firenze, che era stato contattato in proposito, anche per iscritto, da Giulio Cesare Varano³, Signore del luogo.

Nel 1545 il Ducato di Camerino, distinto in tre *Vicariati*, di cui quello di *montagna* costituiva il tenimento di Sefro, fu attribuito (Cecchi, l.c.) al *Patrimonio di San Pietro*, che successivamente fu chiamato (Capitani, 1989) *Patrimonio della Chiesa di Roma*.

Gli *statuti* di Sefro, conservati dal Comune, sono costituiti (Cecchi, l.c.) da 51 fogli membranacei numerati progressivamente, tranne l'ultimo, e suddivisi in 6 *Libri*, composti nell'insieme da 260 *Rubriche*, di cui 3 addizionali. Si tratta di un codice scritto in tardo gotico con inchiostro di colore nero, a eccezione dei titoli dei *Libri* e delle *Rubriche*, per i quali fu impiegato quello di colore rosso.

L'analisi svolta degli *statuti* comunali di Sefro ha dato i risultati qui di seguito riassunti per ciascuna delle attività considerate, svolte dai residenti in tenimento della stessa Sefro.

Coltivazione dei campi e dei boschi

La *Rubrica XLI* del *Libro I*, destinato agli eventi straordinari, stabilì che:

- il dissodamento dei terreni coltivati nei pressi del Lago di "Colfiorito", all'epoca non ancora prosciugato, potesse essere effettuato solo con l'autorizzazione dell'Autorità comunale competente;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

² I pali erano lussuosi vestiti, che venivano indossati dai vescovi in occasione delle più importanti manifestazioni religiose.

³ Giulio Cesare Varano, Signore di Camerino e Governatore delle genti della Chiesa di Roma, fu ucciso (Salvatorelli, l.c.) per strangolamento, assieme a due suoi figli, per ordine di Cesare Borgia, figlio di Papa Alessandro VI.

La *Rubrica LXV* del *Libro I* stabilì che:

- gli assortimenti legnosi, tratti dai fusti e dai rami degli alberi abbattuti nei boschi del Monte “Nenguario”⁴, non potessero essere venduti ai nativi in altri luoghi, anche se residenti a Sefro;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 50 *libbre*.

La *Rubrica LXXVI* del *Libro I* stabilì che:

- lo svellimento e il taglio di alberi di Betulla pendula (*Betula pendula* Roth) e di Salice da ceste (*Salix triandra* L.) fossero proibiti a meno di 10 piedi, cioè 3,00 m, dal limite dei boschi interessati;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

La *Rubrica LXXXIII* del *Libro I* stabilì che:

- la trasformazione della legna da ardere in carbone fosse consentita solo ai proprietari dei boschi, dai quali la stessa legna fosse stata tratta;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

La *Rubrica CXVII* del *Libro II*, riservato ai malefici, stabilì che:

- l'immissione del fuoco fosse proibita nei boschi, specialmente se appartenenti ai nativi di Sefro, ivi residenti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*, da elevare a 50 *libbre* nel caso di distruzione dei boschi interessati, specialmente se di proprietà comunale, estesi sui versanti del Monte “Nenguario”.

La *Rubrica CLVIII* del *Libro III*, rivolto ai danni arrecati, stabilì che:

- il taglio di alberelli o ricacci della Vite (*Vitis vinifera* L.) fosse proibito in tutto il tenimento di Sefro;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica CLXVIII* del *Libro III* stabilì che:

- la raccolta di frutta da alberi altrui comportasse il versamento al Comune della somma di 5 *soldi*.

La *Rubrica CLXX* del *Libro III* stabilì che:

- il prelievo di legna da ardere o carbonizzare da boschi sottoposti a *riserva* fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 30 *soldi*.

La *Rubrica CLXXI* del *Libro III* stabilì che:

- lo sfalcio e il prelievo di erba da terreni altrui fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*.

La *Rubrica CLXXII* del *Libro III* stabilì che:

- il prelievo di fascine e legna da ardere da fratte o siepi di delimitazione di terreni altrui fosse proibito, specialmente se causa di danni;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*.

⁴ Il nome “Nenguario”, attribuito a quel Monte, è di origine dialettale e significa (Cecchi, l.c.) nevosio.

La *Rubrica CLXXXI* del *Libro III* stabilì che:

- il prelievo di legna da ardere in quantità maggiore di 2 fasci per volta fosse proibito dai boschi comunali, a eccezione di quello denominato “Plucto”;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *soldi*.

La *Rubrica CLXXXIII* del *Libro III* stabilì che:

- il taglio dei boschi presenti sul Monte “Nenguario” e il prelievo da essi di legna da ardere o carbonizzare fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*.

Allevamento del bestiame

La *Rubrica XXXVII* del *Libro I* stabilì che:

- chiunque avesse un reddito annuo, accertato dal Comune, superiore a 30 *soldi* non potesse allevare più di 10 pecore;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*.

La *Rubrica XXXVIII* del *Libro I* stabilì che:

- nessuno dei nativi di Sefro, ivi residente, potesse allevare più di 10 capre e 20 pecore, a eccezione dei capretti e agnelli dell’anno, maschi o femmine, che potevano essere allevati, rispettivamente, per uno o due anni, senza alcun pagamento al Comune;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi* per ciascuna capra o pecora in più.

La *Rubrica CLXII* del *Libro II* stabilì che:

- i danneggiamenti arrecati dalle calende di marzo alle vendemmie di ottobre in vigne altrui, dovuti al bestiame allevato da chicchessia, fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*.

Le *Rubriche CLXV*, *CLXVI* e *CLXVII* del *Libro II* stabilirono che:

- i danneggiamenti di terreni altrui, destinati a maggese, orto o prato, dovuti a bovini ed equini, nonché a caprini, ovini e suini, fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 4 *soldi*, per ciascun capo grosso, e di 3 *soldi*, se piccolo.

La *Rubrica CLXXIII* del *Libro III* stabilì che:

- il pascolo sul Monte “Cesito”⁵ fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*, per ciascun animale interessato.

Pratica della caccia e della pesca

La *Rubrica XV* del *Libro I* stabilì che:

- il Vice Podestà del Comune di Sefro non potesse rilasciare licenze di pesca nei corsi d’acqua presenti nel tenimento della stessa Sefro;

⁵ Il nome “Cesito”, attribuito a quest’altro Monte, deriva molto probabilmente dal verbo latino *cedere*, tagliare. Evidentemente, la ricorrenza dei tagli boschivi e la elevata pendenza dei versanti di quel Monte comportarono le azioni di tutela prescritte dalla *Rubrica* richiamata.

- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*.

La *Rubrica LXVIII* del *Libro I* stabilì che:

- il posizionamento di esche, lacci e reti nelle “tendiculae” predisposte in tenimento di Sefro fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *soldi*.

La *Rubrica LXXV* del *Libro I* stabilì che:

- il pescato nei corsi d’acqua fluenti in tenimento di Sefro dovesse essere venduto nello stesso tenimento per tutto l’anno, specialmente dal giorno di tutti i Santi, cioè dal primo novembre, alle calende di gennaio;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

Governo delle acque sorgive, fluviali e lacustri

La *Rubrica LXX* del *Libro I* stabilì che:

- l’immissione di acque, provenienti da terreni propri, in quelli altrui fosse proibita fra le località “Cretorio”⁶ e “Cannarie”⁷;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica LXXIII* del *Libro I* stabilì che:

- l’immissione di qualsiasi sostanza nei corsi d’acqua fluenti in tenimento di Sefro, compresi gli alvei di loro pertinenza⁸, fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

Verifica dell’attuazione delle norme statutarie

La *Rubrica CLXXXI* del *Libro III* stabilì che il *Consiglio di Credenza* comunale eleggesse annualmente:

- un sindaco, che delimitasse i terreni comunali, destinati a qualsiasi coltivazione;
- tre gualdari⁹ del Monte “Nenguario”, che sorvegliassero i boschi, i corsi d’acqua, generalmente torrentizi, e le strade, presenti su quel rilievo;
- tre gualdari segreti, cioè non identificabili da alcuno, che controllassero l’attività di quelli richiamati al punto precedente.

3.2 Statuti comunali di Fiastra

Il tenimento di Fiastra comprendeva, come avviene ancora oggi, le parti montana e collinare dei bacini idrografici del Fiume Chienti e del Torrente Fiastrone, suo affluente.

⁶ Il nome “Cretorio”, attribuito alla località richiamata, va molto probabilmente riferito alla presenza in essa di rocce argillose, del tipo delle crete.

⁷ Il nome “Cannarie”, dato a quest’altra località, deriva molto probabilmente dalla presenza in essa di canneti, composti dalla *Canna comune* (*Arundo donax* L.).

⁸ Le leggi e le consuetudini romane proibivano ogni attività, agronomica o edile, nelle zone vicine alle acque fluenti, definite *pertinentia fluminis*; si tratta quindi, nel caso di studio, di una reminiscenza del diritto romano.

⁹ I *gualdari*, il cui nome discese dal termine tedesco *Wald* = bosco, erano all’epoca di studio delle guardie forestali comunali, che controllavano le attività di coloro che risiedevano nei tenimenti interessati, relativi ai boschi, ai corsi d’acqua e alle strade pubbliche.

Il centro urbano di Fiastra sorse all'incirca nell'XI secolo attorno ai castelli fortificati eretti per controllare l'accesso alle valli, incise dai corsi d'acqua accennati, di quanti provenivano da Est, in particolare da Sarnano (MC).

Il tenimento di Fiastra appartenne fra il XIII e il XV secolo a vari Signori: si ha infatti notizia (Cecchi, l.c.) della vendita al Comune di Camerino, avvenuta nel 1259, dei castelli di "Appennino", "Fiastra", "Poggio" e "Macereto", posseduti dai Malagotti. Successivamente, nel 1429, lo stesso tenimento passò ai Varano e, anni dopo, agli Sforza, tant'è che nel 1436, anno del completamento degli *statuti* di studio, questi furono approvati da Francesco Sforza, dopo il benessere del *Parlamento generale* del Comune. Il tenimento considerato divenne quindi dominio (Cecchi, l.c.) dei Farnese nel 1540 e del *Patrimonio di San Pietro* nel 1545, anno in cui la popolazione di Fiastra raggiunse le 1500 unità, ridotte poi a 1000 nel 1970 e a 559 nel 2015.

Gli *statuti* di Fiastra, custoditi dal Comune, sono formati (Cecchi, l.c.) da 44 fogli membranacei, di cui il primo e l'ultimo "di guardia" e gli altri 42 scritti su 2 colonne in gotico tardo rotondeggiante con inchiostro di colore nero, tranne i titoli dei *Libri* e i numeri e le lettere maiuscole delle *Rubriche*, per i quali fu adoperato quello di colore rosso.

Gli *statuti* di studio, secondo la *Rubrica XVII* del Libro I, dovevano essere sottoposti annualmente a revisione, che in più casi divenne un vero e proprio rifacimento, da parte di 10 eruditi, eletti dal *Consiglio generale* del Comune, tanti quanti furono i suoi autori.

Si ha notizia al riguardo che:

- nel 1523 furono compilati 7 "capitoli" aggiuntivi, nei quali furono specificati (Cecchi, l.c.) i provvedimenti limitativi del prelievo da alcuni boschi del legname da lavoro: si trattò della istituzione di vere e proprie *riserve forestali*, a quel tempo dette *selve guardate*, nelle quali fu proibito ogni taglio, pena il versamento al Comune della somma di 3 *fiorini*;
- nel 1546 furono redatti altri 10 "capitoli", che vietarono (Cecchi, l.c.) nei boschi, specialmente in quelli comunali, il pascolo caprino, causa di "ruina di tucte le piante, arbori et silve". Il pascolo delle capre nei boschi fu consentito solo in contrada "Podalla", purché il numero delle stesse non superasse le 10 unità per famiglia di nativi del luogo, ivi residenti;
- nel 1643 furono scritti altri "capitoli", che istituirono (Cecchi, l.c.) delle *bandedite*, cioè delle aree boscate protette, nelle quali vennero disciplinati il prelievo del legname da lavoro e il pascolo.

L'analisi del testo degli *statuti* di studio ha dato i risultati qui di seguito riassunti, distinti per le attività rurali considerate per il tenimento di Sefro.

Coltivazione dei campi e dei boschi

La *Rubrica XXIII* del *Libro II*, dedicato alle questioni civili, stabilì che:

- il danneggiamento di frutteti e vigne altrui fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *libbre*, se il danneggiamento fosse avvenuto di notte, e di 50 *soldi*, se di giorno.

La *Rubrica XLVIII* del *Libro II* stabilì che:

- il dissodamento del terreno potesse avvenire fino a un piede, cioè 0,30 m, dal confine delle proprietà;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica LI* del *Libro II* stabilì che:

- la rimozione dei termini lapidei, di delimitazione dei viali già realizzati o da realizzare, fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 50 *soldi*.

La *Rubrica LXVII* del *Libro II* stabilì che:

- l'estirpazione nei boschi cedui di ceppaie ancora vitali fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica LXXXVII* del *Libro II* stabilì che:

- la vendita di frutta, prodotta in frutteti altrui, fosse proibita ai residenti in tenimento di Fiastra;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*.

La *Rubrica XCIII* del *Libro II* stabilì che:

- la piantagione di alberi da frutto in vigne altrui, fino a 6 piedi da esse, cioè circa 1,80 m, fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

La *Rubrica VIII* del *Libro III*, riservato ai malefici, stabilì che:

- il taglio dei boschi e il prelievo da essi di legna da ardere o carbonizzare, l'uno e l'altro non autorizzati, fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica XIII* del *Libro III* stabilì che:

- il danneggiamento di canneti, orti e vigne altrui fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*, se il danneggiamento fosse avvenuto di notte, di 40, se di giorno.

La *Rubrica IIII* del *Libro IV*, attinente ai danni arrecati, stabilì che:

- gli alberi da frutto, cioè castagni, noci e querce, radicati sui confini di proprietà o nelle loro vicinanze, fossero potati a richiesta dei vicini, fino all'altezza del fusto di 15 piedi, cioè 4,60 m.

La *Rubrica LXXI* del *Libro IV* stabilì che:

- il prelievo di legna da ardere o carbonizzare da cataste altrui fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *libbre*.

La *Rubrica LXXVII* del *Libro IV* stabilì che:

- la piantagione di alberi, da frutto e non, a meno di 20 piedi, cioè 6,10 m, dal confine di proprietà fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *libbre*.

Allevamento del bestiame

La *Rubrica XXVII* del *Libro II* stabilì che:

- le percosse ad animali altrui fossero proibite;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 50 *soldi*, nel caso della morte degli stessi animali, e di 20, in quello della loro sopravvivenza.

La *Rubrica LXI* del *Libro II* stabilì che:

- l'espulsione di animali altrui dalle rive di acque private o pubbliche, fluenti o lacustri, fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *soldi*, nel caso di proprietà privata, e di 5, in quello di proprietà comunale.

La *Rubrica I* del *Libro III* stabilì che:

- i danni arrecati ad animali altrui fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*, per capo grosso, e di 4, se piccolo, con raddoppio dell'importo in caso di danni notturni.

La *Rubrica II* del *Libro III* stabilì che:

- i pastori, che conducessero al pascolo le capre e le pecore sui monti o che discendessero con esse dagli stessi rilievi, non potessero fare altra sosta, oltre quella consuetudinaria di un giorno e una notte;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 50 *soldi*.

La *Rubrica IIII* del *Libro III* stabilì che:

- i pastori, che custodissero le capre e le pecore al pascolo nei boschi, non potessero lasciarle aggregare ad altre;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi* per capo.

La *Rubrica V* del *Libro III* stabilì che:

- i pastori, che conducessero al pascolo le capre e le pecore, non potessero sostare con esse negli orti e nelle vigne altrui, anche se localizzati fuori porta;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi* per capo.

La *Rubrica VI* del *Libro III* stabilì che:

- i pastori, che conducessero al pascolo le capre e le pecore, fossero responsabili dei danni da esse arrecati a chicchessia;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

La *Rubrica XIX* del *Libro IV* stabilì che:

- i pastori, che conducessero al pascolo le capre e le pecore, non potessero lasciarle incustodite;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 100 *soldi*.

Pratica della caccia e della pesca

La *Rubrica LXI* del *Libro IV* stabilì che:

- la cattura, il danneggiamento e l'uccisione di colombi, allevati da chicchessia, fossero proibiti;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 10 *libbre*.

Governo delle acque sorgive, fluenti e lacustri

La *Rubrica XXXVIII* del *Libro II* stabilì che:

- la modificazione del corso di acque fluenti in terreni altrui fosse proibita;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 20 *soldi*.

La *Rubrica XLI* del *Libro II* stabilì che:

- l'inquinamento di acque sorgive fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 5 *soldi*.

La *Rubrica LXXXII* del *Libro II* stabilì che:

- lo sversamento in terreni altrui di acque di scorrimento superficiale, alimentate da quelle piovane, fosse proibito;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 40 *soldi*.

La *Rubrica XXXVI* del *Libro IV* stabilì che:

- la conservazione di fasce di terreno incolto, della larghezza di 10 piedi, cioè 3,00 m, attorno alle sorgive, che alimentassero le vasche di allevamento di pesci, fosse obbligatoria;
- i trasgressori dovessero versare al Comune la somma di 12 *denari*.

La *Rubrica XXXVIII* del *Libro IV* stabilì che:

- la conservazione delle sorgive, dotate di abbeveratoi per il bestiame, fosse sempre assicurata in modo adeguato.

4. CONCLUSIONI

Gli *statuti* analizzati fanno parte del gran numero di scritture prodotte in Italia settentrionale e centrale dal XII al XV secolo, durante i quali in quella meridionale s'instaurarono e svilupparono le monarchie normanna, sveva, angioina e aragonese, che in vario modo contrastarono l'affermarsi delle libertà comunali, senza impedire la stesura degli *statuti*.

Si trattò (Cammarosano, 1992) di una vera e propria “esplosione” della documentazione laica scritta, che gradualmente sostituì quelle clericale e monastica, prima dominanti.

Avvenne così che, nella redazione delle scritture, ai monaci e ai prelati del primo e pieno Medioevo si sostituirono (Cammarosano, l.c.) i cancellieri e i notai, adeguatamente eruditi, individuati ed eletti dalle *Assemblee* comunali.

In precedenza, in Italia settentrionale e centrale, si era affermato (Cammarosano, l.c.) il *Regnum Italiae*, superando i ricorrenti contrasti fra i poteri della sovranità riconosciuta e quelli della feudalità dominante. Successivamente, nel XII e XIII secolo, sorsero nuovi rapporti fra le autorità pubbliche, da una parte, e quanti risiedevano in territori relativamente ristretti, dall'altra, d'ambito sub-regionale e addirittura locale.

L'epoca comunale si caratterizzò (Cammarosano, l.c.) ovunque dello sviluppo di due importanti eventi innovativi, rappresentati dall'organizzazione degli

archivi comunali e dalla redazione dei *libri iurium* e degli *statuta*, gli uni e gli altri costituiti, come evidenziato, da raccolte dei provvedimenti di legge emanati dalle magistrature comunali, per disciplinare le attività urbane, prevalentemente artigianali, e quelle rurali, agricole, forestali e zootecniche, svolte dai residenti nei tenimenti interessati, detti *villae*.

Lo sviluppo delle iniziative specificate comportò l'incremento dello studio, specialmente nelle Università, del diritto romano, comprensivo dei contributi dell'Imperatore Giustiniano, cui si aggiunsero le norme, consolidatesi nel tempo, delle consuetudini locali.

I due *statuti* di studio si differenziano alquanto fra loro, perché:

- quelli di Sefro si caratterizzano di un'attenta conservazione delle risorse rurali disponibili, imposta dalla loro limitatezza, a mezzo di operazioni tecniche entrate a far parte della cultura del tempo, minuziosamente e ordinatamente richiamate nelle *Rubriche*;
- gli altri di Fiastra si contraddistinguono della stessa conservazione, perseguita, però, con azioni non condizionate dalla limitatezza delle risorse rurali presenti nel suo tenimento.

I due *statuti* considerati vanno comunque accumulati per gli intenti perseguiti, rappresentati dalla conservazione dei boschi, dalla difesa del suolo, dalla salvaguardia delle acque sorgive, fluenti e lacustri, nonché da quanto proficuamente prodotto dall'uomo con le colture arboree, arbustive ed erbacee, gli allevamenti zootecnici e la realizzazione di opere costruttive, quali le strade.

Va anche evidenziato, al riguardo delle tecniche selvicolturali e di quelle sistematorie, che negli *statuti* di studio manca ogni riferimento alle *forme di governo e trattamento* dei boschi coltivati a *fustaia* o a *ceduo*, agli accorgimenti da adottare per conseguire la *durevolezza* degli stessi e ai *turni* e ai *diametri di recidibilità* degli alberi da tagliare, così come alle opere di correzione del fondo degli alvei e di difesa delle sponde.

Eppure per i boschi, gli *statuti* di Sefro vietarono il taglio di alberi di Betulla pendula e di Salice da ceste lungo i confini delle proprietà, a tutela della biodiversità forestale del tempo, così come quelli di Fiastra imposero l'istituzione di vere e proprie *riserve* di legname da lavoro.

Per i corsi d'acqua, gli *statuti* di studio prescissero che i *gualdari* osservassero molto attentamente ("scrutassero") i deflussi delle acque fluenti, dopo precipitazioni piovose intense e prolungate, nel condivisibile convincimento della necessità di realizzare interventi sistematori immediati, semplici e poco costosi, piuttosto che posticipati, complessi e molto onerosi.

Le consuetudini richiamate negli *statuti* considerati, salvaguardate per tutelare le risorse naturali disponibili, si persero nel tempo con lo sviluppo della meccanizzazione e con la prescrizione di norme errate o quantomeno inopportune.

Si giunse così ai primi decenni del XX secolo, durante i quali furono avanzate numerose denunce sul deplorabile stato di conservazione dei boschi da parte di associazioni di cittadini e singole persone, specialmente in occasione dei convegni nazionali e regionali, i *Congressi forestali*, tenutisi in molte città italiane.

Le denunce indicate, riferite alle diffuse devastazioni forestali del secolo precedente, furono attentamente recepite dalle Autorità di governo dell'epoca, che provvidero a emettere due importanti leggi forestali, di cui la prima del 2 giugno 1910 e la seconda del 30 dicembre 1923, che riordinarono gli Uffici dell'Amministrazione forestale, così come il Demanio forestale statale, e promossero finalmente in modo più che soddisfacente la conservazione delle foreste a mezzo della difesa del suolo.

Da allora a oggi, specialmente nel Mezzogiorno continentale d'Italia, i comparti forestali regionali sono stati interessati da interventi, promossi dall'Unione europea, caratterizzati da accentuate burocraticità ed episodicità, in un particolare momento storico, durante il quale ai boschi e alle foreste vengono attribuite e riconosciute nuove valenze, oltre quelle tradizionali della produzione legnosa e della difesa del suolo, riferite agli aspetti ecosistemici e paesaggistici, che non possono essere erroneamente interpretati o trascurati.

Tutto ciò avviene a discapito delle popolazioni interessate, purtroppo condannate all'ignoranza e alla disoccupazione da parte di strutture regionali, che, conscie della loro inadeguatezza organizzativa e operativa, fanno di tutto per rinviare nel tempo la risoluzione dei gravi problemi, che da troppi anni affliggono il vetusto comparto forestale, diffusamente e intensamente impregnato di malessere, di cui sono precipua espressione non pochi degli incendi boschivi.

SUMMARY

Man and environment. The protection afforded in the late Middle Ages for mountain and hill areas in the Apennines of the Marche region. Part One: the municipal statutes of Sefro and Fiastra

This study focuses on the statutes of the municipalities of Sefro and Fiastra, which at the end of the Mediaeval period was part of the Duchy of Camerino.

It begins with an outline of the environment, from a geological, hydrogeological and morphological as well as an edaphic and vegetational point of view.

The study then illustrates the results of an analysis of the statutes dating from the 15th century: these are rules established for cultivating fields and forests, breeding livestock, hunting and fishing, managing springs, streams and ponds, and ensuring compliance with these rules. The rules succeeded in providing adequate protection for the natural resources, from which the inhabitants of Sefro and Fiastra gained their sustenance, safeguarding the techniques used to enhance them.

The study concludes with some reflections on the protection of the forests and on soil conservation, from the end of the Middle Ages to the present.

BIBLIOGRAFIA

- Blasi C. (a cura di), 2010 - *La vegetazione d'Italia*. Ed. Palombi & Partner, Roma. pp. 231-255.
 Cammarosano P., 1992 - *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*. Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma. pp. 151-174.
 Capitani O., 1989 - *Storia dell'Italia medievale. 410-1216*. Ed. Laterza, Roma-Bari. p. 139.
 Cecchi D., 1971 - *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473) e Camporotondo (1475)*. Ed. Tipografia Maceratese, Macerata. pp. V-XX, XX-LXXXVI, 3-111 e 115-253.

- Mancini F., Ronchetti G., 1968 - *Carta della potenzialità dei suoli italiani*. Ed. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze. pp. 21-23 e 26-28.
- Salvatorelli L., 1950 - *Sommario della storia d'Italia dai tempi preistorici ai nostri giorni*. Ed. Einaudi, Torino. pp. 238-245 e 385-390.
- Sestini A., 1957 - *L'Italia fisica*. Ed. Touring Club Italiano, Milano. pp. 223-225.
- Sestini A., 1963 - *Il Paesaggio*. Ed. Touring Club Italiano, Milano. pp. 107-110.